

Addì, 5 novembre 2009, in Rozzano,

tra

l'Istituto Clinico Humanitas, nelle persone dei sig. M. Pietracaprina, F. Visioli, V. De Giorgi e L. Piacenza

e

le RSA dell'Istituto, assistite dalle Segreterie Territoriali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, nelle persone dei sig.ri/e Daniela Repuzzi, Massimo Preziuso e Giovanni Fasano

è stato stipulata la presente intesa

Le Parti intendono mantenere un regolare e propositivo sistema di relazioni industriali in coerenza con quanto previsto dal CCNL della Sanità Privata, e dall'Accordo Interconfederale del Luglio 1993, confermando un sistema di informazione e comunicazione in linea al disposto contrattuale, con particolare riferimento agli artt. 7 e 8 del medesimo CCNL anche in considerazione del disposto normativo del D.Lgs. 25/2007.

In relazione a quanto esposto nella premessa sopra riportata, le Parti individuano nella presente intesa uno strumento atto a migliorare la collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti e obblighi.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente, l'informazione e la consultazione disposte dall'articolo 8 del contratto della Sanità Privata, anche in relazione ai rimandi previsti dal presente articolo all'articolo 7 del medesimo CCNL, prevedranno anche un maggior approfondimento con particolare riferimento a:

- a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
- b) la situazione, la struttura e l'andamento dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- c) le decisioni dell'impresa che comportino rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.

Le parti si danno reciproco intento di incontrarsi su punti di cui sopra tre volte l'anno, a partire dal 2010, in date da definirsi concordemente.

Inoltre, su richiesta anche di una sola delle parti, a fronte di particolari esigenze, potranno essere richiesti un massimo di due ulteriori incontri nell'anno, da effettuarsi entro 20 giorni dalla richiesta.

L'informazione avverrà secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai Rappresentanti dei Lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.

La presente intesa resta in vigore sino al recepimento da parte del CCNL di categoria delle norme contenute nel citato D.Lgs. 6 febbraio 2007 n.25.

CISL FPS

CISL FP

UIL FPL

FP CGIL

Repuzzi

FP CGIL